

Dipartimento di SCIENZE UMANE, SOCIALI E DELLA SALUTE
Regolamento Didattico del Corso di Laurea Magistrale in:
SCIENZE PEDAGOGICHE
Classe: LM-85

Articolo 1
Definizioni e finalità

1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto della libertà d'insegnamento nonché dei diritti e dei doveri dei docenti e degli studenti, gli aspetti organizzativi del corso di laurea magistrale in **Scienze pedagogiche** (di seguito denominato "Corso di Studio"), in conformità con il relativo ordinamento didattico, con il regolamento didattico di Ateneo, con lo statuto e con le altre disposizioni regolamentari vigenti. Per quanto non previsto nel presente regolamento, valgono le disposizioni legislative e regolamentari in vigore.
2. Il presente Regolamento è corredato da una serie di Allegati di dettaglio applicativo, che vengono sottoposti ad eventuale revisione annuale da parte delle strutture competenti.

Articolo 2
Struttura e gestione del Corso di Studio

1. Il Presidente del Corso di Studio è un docente di ruolo eletto tra i docenti di ruolo che compongono il Consiglio e che afferiscono al Dipartimento in cui il Corso di Studio è incardinato. L'elettorato attivo è rappresentato dai componenti il Consiglio di Corso di Studio. L'elettorato passivo è rappresentato dai docenti di ruolo che compongono il Consiglio di Corso di Studio e che afferiscono al Dipartimento in cui il Corso di Studio è incardinato.
Le elezioni del Presidente sono indette dal Direttore del Dipartimento, con proprio decreto, nel quale, in conformità alle regole contenute nel regolamento di funzionamento dei corsi di studio del Dipartimento, sono indicati il termine e le modalità di presentazione delle candidature. Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile una sola volta.
Il Presidente ha facoltà di designare tra i professori di ruolo e i ricercatori del Dipartimento, responsabili di attività formative del corso di studio, un Presidente vicario, che lo sostituisce nelle sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza.
Il Presidente sovrintende e coordina tutte le attività del Corso di Studio; inoltre, esercita le seguenti funzioni:
 - a) ha la rappresentanza del Consiglio di Corso di Studio, convoca e presiede il Consiglio e vigila sull'esecuzione dei rispettivi deliberati;
 - b) promuove le attività del Consiglio di Corso di Studio e vigila sull'osservanza, nell'ambito delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti;
 - c) tiene i rapporti con gli organi accademici;
 - d) può adottare, in caso di urgenza, provvedimenti di competenza del Consiglio di Corso di Studio;
 - e) propone Commissioni di lavoro su specifiche materie di competenza del Consiglio di Corso di Studio.
2. È istituito un Consiglio di Corso di Studio formato dai professori di ruolo e dai ricercatori dell'Ateneo o, in presenza di specifici accordi, di altri Atenei, che siano responsabili di attività formative nell'ambito del Corso stesso. I docenti responsabili di attività formative in più corsi di studio sono tenuti ad optare, annualmente, per la presenza nel Consiglio di uno soltanto di essi secondo le modalità stabilite dall' Art. 5 del Regolamento di funzionamento dei corsi di studio del Dipartimento di Scienze Umane, Sociali e della Salute.

Il Consiglio di Corso di Studio è composto anche da n. 1 rappresentante degli studenti, eletto fra gli studenti regolarmente iscritti al Corso di Studio per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso alla data di indizione delle elezioni.

Il Consiglio di Corso di Studio è coadiuvato da due unità di personale tecnico-amministrativo.

Il Consiglio di Corso di Studio ha i seguenti compiti:

a) esprime al Dipartimento pareri in materia di ordinamento didattico, di offerta formativa, di Manifesto degli studi e di copertura delle attività formative per quanto di sua competenza;

b) propone al Dipartimento nel quale è incardinato l'attivazione di programmi integrati di studio anche al fine del rilascio di titoli doppi, multipli e congiunti, di iniziative di cooperazione interuniversitaria, di attivazione di insegnamenti svolti in lingua diversa dall'italiano;

c) definisce le modalità di funzionamento e l'organizzazione didattica del Corso di Studio;

d) coordina i contenuti delle attività formative e sovrintende al loro svolgimento;

e) organizza i servizi di orientamento e tutorato per gli studenti del corso di studio, durante tutte le fasi della carriera (in ingresso, *in itinere*, in uscita e *job-placement*);

f) delibera in materia di gestione delle carriere degli studenti del Corso di Studio;

g) propone alle strutture di riferimento di Ateneo l'impiego dei contributi studenteschi e di altri eventuali fondi disponibili per la formazione;

h) formula al Dipartimento nel quale è incardinato proposte sulle esigenze didattiche necessarie alla programmazione del personale docente e sulle esigenze di copertura degli insegnamenti mediante contratti e supplenze esterni;

i) partecipa e collabora con il Dipartimento nelle procedure di autovalutazione per gli aspetti di propria competenza.

j) svolge ogni altra funzione ad esso attribuita dai regolamenti di Ateneo.

Articolo 3

Obiettivi formativi specifici e sbocchi occupazionali

1. Obiettivi formativi specifici

Il corso di laurea magistrale in Scienze pedagogiche intende formare professionisti nei settori dell'educazione e della formazione, con un'approfondita conoscenza dei problemi e delle teorie pedagogiche e con una conoscenza specifica degli ambiti di applicazione di tali conoscenze. I laureati magistrali saranno in grado di proporre consulenze pedagogiche rispetto a problemi complessi, di gestire e coordinare servizi e organizzazioni in ambito educativo e formativo. Pertanto, la preparazione che il Corso di Studio fornirà sarà finalizzata all'acquisizione di competenze relative anche alla progettazione e alla valutazione dei servizi e degli interventi educativi, alla capacità di individuare e interpretare i problemi all'interno dei processi educativi e formativi, nonché di competenze relative alle metodologie e agli strumenti di gestione dei contesti organizzativi.

Il corso di laurea magistrale in Scienze pedagogiche, a completamento e perfezionamento della formazione acquisita nei corsi di laurea triennale della classe L-19, persegue i seguenti obiettivi specifici, volti a garantire:

- solide e approfondite conoscenze teoriche nelle scienze pedagogiche e dell'educazione, in particolare nella filosofia, nella psicologia, nella sociologia, nell'antropologia culturale e nella storia, che concorrono a definire il quadro concettuale di questo ambito scientifico.

- un'adeguata padronanza della metodologia di ricerca educativa di natura teoretica, psicologica, metodologico-didattica, storica e sperimentale, sia di tipo quantitativo che qualitativo negli ambienti formali, non formali e informali della formazione;

- competenze altamente professionali nella progettazione formativa: rilevazione e descrizione del contesto, definizione delle finalità e degli obiettivi generali e specifici, indicazione delle risorse umane, strumentali e strutturali, calcolo dei tempi, previsione degli esiti finali e dell'impatto sociale dei progetti, calcolo del *budget*;

- competenze altamente professionali nella programmazione didattica: analisi dei bisogni formativi,

definizione degli obiettivi generali e specifici, individuazione dei contenuti, scelta dei metodi e delle tecniche, scansione delle azioni di monitoraggio *in itinere* e delle operazioni di valutazione finale;

- padronanza nell'uso dei principali strumenti didattici tradizionali, informatici e telematici compresi quelli più avanzati per la teledidattica;

- possesso di almeno una lingua dell'Unione Europea, oltre l'italiano, con riferimento anche ai lessici disciplinari in forma scritta corretta e orale fluente.

Gli obiettivi formativi specifici del Corso di Studio sono riportati nella rispettiva SCHEDA SUA, approvata ogni anno dal Consiglio di Corso di Studio e dal Consiglio di Dipartimento.

2. Sbocchi occupazionali e professionali

Gli sbocchi occupazionali previsti per i laureati del corso di laurea magistrale sono, tra gli altri:

- attività di ricerca pedagogica, educativa e formativa di genere teorico, didattico, sperimentale e speciale;

- interventi di consulenza nel trattamento di soggetti speciali presso istituzioni scolastiche e enti del servizio di recupero sociale e formativo;

- interventi di consulenza nella progettazione, programmazione e gestione di interventi formativi e educativi;

- interventi di consulenza per la predisposizione e di formazione per l'erogazione di mezzi didattici tradizionali e multimediali nelle istituzioni scolastiche e nei servizi educativi e formativi;

- attività di orientamento presso enti e istituzioni scolastiche e formative pubbliche e private;

- interventi di selezione del personale presso enti e aziende pubbliche e private;

- interventi di *audit* presso enti e aziende pubbliche e private;

- interventi di *assessment* presso enti e aziende pubbliche e private.

Gli sbocchi occupazionali e professionali specifici del Corso di Studio sono riportati nella rispettiva SCHEDA SUA, approvata ogni anno dal Consiglio di Corso di Studio e dal Consiglio di Dipartimento.

3. Profili professionali (codifiche ISTAT)

- Ricercatori e tecnici laureati nelle scienze pedagogiche e psicologiche - (2.6.2.5.2)

- Specialisti nell'educazione e nella formazione di soggetti diversamente abili - (2.6.5.1.0)

- Esperti della progettazione formativa e curricolare - (2.6.5.3.2)

- Professori di scuola pre-primaria - (2.6.4.2.0) IL CORSO DI LAUREA NON È ABILITANTE AI FINI DELL'INSEGNAMENTO NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E NELLA SCUOLA PRIMARIA

- Docenti della formazione e dell'aggiornamento professionale - (2.6.5.3.1)

- Consiglieri dell'orientamento - (2.6.5.4.0)

I profili professionali specifici del Corso di Studio sono riportati nella rispettiva SCHEDA SUA, approvata ogni anno dal Consiglio di Corso di Studio e dal Consiglio di Dipartimento.

Il titolo di laurea LM-85 è abilitante all'esercizio della professione di Pedagogista ai sensi della Legge 15 aprile 2024, n. 55, Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali. Il titolo è requisito valido per l'iscrizione all'Albo dei Pedagogisti.

Articolo 4

Programmazione e organizzazione della didattica

La SCHEDA SUA, approvata ogni anno dal Consiglio di Dipartimento secondo le scadenze prefissate, riporta l'elenco delle attività formative, dei crediti, l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento, nonché l'indicazione della tipologia delle forme didattiche e di verifica del profitto per ciascuna attività formativa, le propedeuticità in vigore per il corso di studio.

La Didattica Programmata ed Erogata del Corso di Studio è inserita nella SCHEDA SUA e nel

portale di Ateneo GOMP.

Articolo 5

Requisiti di ammissione al Corso di Studio

1. L'immatricolazione al corso di laurea magistrale è riservata agli studenti in possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.
2. L'immatricolazione è in ogni caso subordinata alla verifica del possesso di requisiti curriculari e dell'adeguatezza della personale preparazione.
3. Per il Corso di Laurea magistrale in Scienze Pedagogiche, il possesso dei requisiti curriculari si ritiene automaticamente verificato con il possesso di un titolo di primo livello appartenente alle seguenti classi di Laurea: L-19, Classe 18 (DM509/99), Scienze della Formazione primaria ovvero, per tutte le altre lauree, con il possesso all'atto dell'iscrizione un numero minimo di 90 CFU nei settori scientifico disciplinari presenti nell'ordinamento didattico della laurea triennale L-19.
4. Per coloro che non siano in possesso del numero del numero minimo di 90 CFU nei settori scientifico disciplinari presenti nell'ordinamento didattico della laurea triennale L-19 è istituita dal Cds una specifica commissione (Commissione Accessi), la quale accerterà per mezzo di un colloquio il possesso delle conoscenze indispensabili per affrontare il Corso di Studi richiesto.
5. L'adeguatezza della personale preparazione si ritiene automaticamente verificata nel caso di voto di laurea non inferiore a 95/110.
6. Nel caso non sussistano le condizioni di cui al comma precedente la valutazione dell'adeguatezza della personale preparazione avviene tramite colloquio dinanzi alla suddetta Commissione, proposta dal Consiglio di Corso di Studio all'inizio di ogni anno accademico.
7. Per gli studenti di nazionalità non italiana, l'ammissione al Corso è subordinata ad un accertamento del livello di competenza nella lingua italiana. Nel caso in cui il livello di competenza della lingua italiana risultasse inferiore al livello B2, lo studente è tenuto a frequentare i corsi di lingua italiana organizzati a livello di Ateneo per gli studenti stranieri e/o utilizzare la piattaforma informatica disponibile nella rete di Ateneo.

Articolo 6

Descrizione del percorso formativo

Piano degli studi

Tipologie di iscrizione e stato di studente non a tempo pieno

1. La SCHEDA SUA riporta la descrizione del percorso formativo, l'inserimento di eventuali curricula, l'elenco delle attività formative programmate ed erogate, i docenti responsabili degli insegnamenti.
2. Lo studente è tenuto alla presentazione del Piano delle Attività Formative (PAF) ed ha la possibilità di presentare il PAF entro i tempi previsti dal Calendario didattico. Sono tenuti alla presentazione del PAF nelle finestre temporali annualmente stabilite dal Dipartimento nel Calendario didattico gli studenti che si trovano in una o più delle seguenti condizioni:
 - si immatricolano per la prima volta al Corso di Studio e/o chiedono il riconoscimento di crediti formativi precedentemente acquisiti;
 - intendono modificare il piano dell'attività formativa precedentemente presentato;
 - si iscrivono a seguito di passaggio e/o trasferimento;
 - hanno lo *status* di studente *part-time*;
 - intendono esercitare opzione di passaggio dall'ordinamento didattico preesistente.
3. Lo studente può inserire nel PAF anche attività *a scelta libera* non presenti nell'offerta formativa del Corso di Studio ma attivate presso altri corsi di studio del Dipartimento e dell'Ateneo o in altri

Atenei italiani o stranieri sulla base di specifiche convenzioni o programmi di cooperazione internazionale, purché gli esami scelti siano coerenti con il suo percorso formativo, non costituiscano duplicazione di esami già sostenuti, e previa approvazione della coerenza da parte del Consiglio del Corso di Studio. Le attività a scelta libera, che valgono come unico esame ai soli fini del conteggio del numero complessivo di esami, possono essere costituite da uno o più insegnamenti fino a un massimo di 24 CFU complessivi.

4. I PAF sono esaminati dall'apposita Commissione istituita dal Consiglio del Corso di Studio entro un mese dalla fine della finestra temporale di presentazione/modifica. In mancanza di delibera entro quel termine essi sono considerati approvati, purché osservino le disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

5. La durata normale del Corso di Studio è stabilita in due anni per lo studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari e prevede l'acquisizione, in media, di 60 crediti formativi per anno accademico. La durata del corso può essere estesa fino a 4 anni per lo studente impegnato a tempo parziale, per il quale si prevede l'acquisizione di 30 crediti formativi per anno accademico. Lo studente, all'atto dell'immatricolazione o dell'iscrizione agli anni successivi, può chiedere di essere immatricolato o iscritto con la qualifica di studente a tempo parziale.

6. Il Corso di Studi e i docenti afferenti, in collaborazione con il CUDIR (Centro Universitario per la Disabilità, l'Inclusione e la Ricerca) e/o altre istituzioni competenti, mettono in atto strategie e soluzioni che permettano per quanto possibile il ristabilimento delle pari opportunità e l'abbattimento delle barriere di ogni tipo, favorendo il raggiungimento degli obiettivi formativi da parte di studenti con speciali necessità o nella posizione di dover osservare misure restrittive della libertà personale.

7. Con l'entrata in vigore della legge 12 aprile 2022 n. 33 e l'emanazione da parte del Ministero dell'università e della ricerca del decreto attuativo n. 930 del 29/07/2022, a partire dall'a.a. 2022-2023 è consentita la contemporanea iscrizione a corsi di laurea e/o laurea magistrale e/o post lauream/specializzazione/dottorato. Secondo quanto previsto dalla normativa vigente tali corsi non devono appartenere alla stessa classe e devono differenziarsi per almeno i due terzi delle attività formative; inoltre, nel caso in cui uno dei due corsi di studio sia a frequenza obbligatoria, è consentita l'iscrizione a un secondo corso di studio che non presenti obblighi di frequenza.

Pertanto, nelle more della Legge 33/2022, del D.M. 930/2022, per tutti i casi di contemporanea iscrizione di studenti provenienti anche da altri Dipartimenti o altri Atenei, il Consiglio di CdS effettuerà – su esplicita richiesta dello studente – una valutazione specifica sui singoli casi in applicazione della differenziazione per almeno i due terzi delle attività formative, considerando esclusivamente il numero degli insegnamenti previsti dal piano di studi. Nel caso in cui la differenziazione sia da calcolare tra corsi di studio di differente durata, il calcolo dei due terzi è da riferirsi al corso di studio di durata inferiore.

È possibile presentare istanza di riconoscimento dei crediti acquisiti nel corso di una delle due carriere contemporaneamente attive ai fini del conseguimento del titolo nell'altra carriera.

8. Sulla base del Decreto Ministeriale n. 96 del 6 giugno 2023 "Regolamento concernente modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca", così come previsto altresì dall'art. 18, comma 5, del Regolamento Didattico di Ateneo, è possibile conseguire il titolo secondo un piano di studi individuale comprendente anche attività formative diverse da quelle previste dal regolamento didattico, purché in coerenza con l'ordinamento didattico del Corso di Studio dell'anno accademico di immatricolazione.

Articolo 7

Tipologia delle forme didattiche e metodi di accertamento

1. Le attività didattico-formative previste dal corso di studio sono suddivise in:

a) corsi di insegnamento (lezioni frontali);

- b) attività pratiche e/o laboratoriali;
- c) tirocini o *stages*;
- d) altre attività formative.

Ciascuna attività didattica concorre al raggiungimento degli obiettivi specifici di ogni insegnamento o di altra attività formativa.

2. La didattica inerente ai corsi di insegnamento viene erogata prioritariamente in presenza, considerata l'importanza della frequenza dell'ambiente accademico e delle opportunità di confronto e crescita che tale frequenza offre a studentesse e studenti. In riferimento a quanto disposto dal D.M. 1835 del 6-12-2024, art. 3, comma 1, si prevede la possibilità di erogare una limitata attività didattica in modalità telematica, in misura non superiore ad un terzo del totale.

3. La frequenza ai corsi di insegnamento, alle attività pratiche e/o laboratoriali, e ad altre forme di attività didattica impartite, non è obbligatoria, ma vivamente consigliata. Eventuali obblighi di frequenza sono stabiliti dal Consiglio di Corso di Studio, sentito il docente responsabile, che si fa carico dell'accertamento degli obblighi suddetti. Le attività di tirocinio prevedono la frequenza obbligatoria.

4. Con delibera del Dipartimento, su proposta del Consiglio del Corso di Studio, ogni insegnamento può essere articolato in più moduli che potranno essere affidati a docenti diversi, tra i quali viene individuato un responsabile.

5. Le tipologie delle forme di verifica del profitto delle attività formative prevedono esami e giudizi di idoneità. La verifica del profitto delle attività formative in uno o più ambiti disciplinari relativi alla formazione di base e di quelle caratterizzanti la classe (art. 10, comma 1, lettere a) e b) del D.M. 270/2004), nonché delle attività formative autonomamente scelte dallo studente e delle attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi (art.10, comma 5, lettere a) e b) del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270) è svolta mediante esame in forma scritta e/o orale. Ai fini del superamento dell'esame è necessario perseguire un punteggio minimo di 18 punti. In aggiunta al punteggio massimo di 30 punti è possibile attribuire la lode. Il superamento dell'esame comporta l'attribuzione dei relativi crediti.

6. La verifica del profitto delle attività formative riguardanti la prova finale per il conseguimento del titolo di studio (art. 10, comma 5, lettera c) del D.M. 270/2004), le abilità informatiche e telematiche e i tirocini di orientamento e professionalizzanti (art. 10, comma 5, lettera d) del D.M. 270/2004), nonché delle attività formative riguardanti *stages* o tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini e collegi professionali sulla base di apposite convenzioni (art. 10, comma 5, lettera e) del D.M. 270/2004) è svolta con modalità diversa dall'esame, con attribuzione dei relativi crediti subordinata al conseguimento di un giudizio di idoneità.

7. Ai fini della validità delle verifiche di profitto, lo studente: deve essere regolarmente iscritto all'anno di corso in cui l'esame è previsto; deve essere in regola con il versamento della prima rata delle tasse e dei contributi; deve avere osservato le eventuali propedeuticità previste; essere regolarmente prenotato in GOMP. Gli esami sostenuti in difformità da quanto stabilito nel presente comma saranno annullati con Decreto del Rettore.

8. La valutazione del profitto dello studente è affidata al docente responsabile dell'attività formativa, il quale accerta l'acquisizione dei corrispondenti crediti formativi.

9. Tutti i docenti sono tenuti a comunicare alla segreteria didattica del Cds il calendario delle prove d'esame, relative a ciascun periodo, all'inizio dell'anno accademico, e in ogni caso almeno trenta giorni prima dell'inizio del periodo previsto per lo svolgimento delle prove stesse.

10. Le date di svolgimento delle prove di verifica del profitto sono rese pubbliche con congruo anticipo attraverso la pubblicazione sul sito web di Ateneo e nel sistema di gestione carriere GOMP, attraverso il quale gli studenti effettuano la prenotazione alle medesime.

11. Gli studenti, previa prenotazione, possono sostenere l'esame di profitto relativo ad un corso nell'appello fissato al termine dello stesso (appello ordinario) e in uno degli altri cinque appelli fissati dal docente responsabile secondo le disposizioni del Calendario didattico del Dipartimento, per un totale di sei appelli per anno accademico.

12. Gli studenti sono ammessi a sostenere le prove di verifica del profitto a condizione di aver superato le prove di verifica relative alle eventuali attività formative ad esse propedeutiche.

13. Per le attività formative in cui la verifica del profitto individuale è effettuata mediante un esame, la valutazione finale è espressa in trentesimi da una Commissione formata dal docente responsabile dell'attività formativa e da un altro docente o ricercatore, ovvero da un cultore della materia. Tale proposta viene vagliata ed accettata dal Direttore previo parere del Consiglio di Dipartimento.

14. La definizione del voto di merito finale è determinata tramite accertamenti del profitto effettuati nelle forme scritte e/o orali. Le prove d'esame, anche quando previste solo in forma scritta, devono essere verbalizzate in presenza di una Commissione regolarmente costituita. Per le attività formative in cui la verifica del profitto è effettuata con modalità diverse dall'esame, l'attribuzione dei relativi crediti è subordinata al conseguimento di un giudizio di idoneità.

15. La verifica di profitto può tenere conto dei risultati conseguiti in eventuali prove di verifica sostenute durante lo svolgimento del corso di insegnamento corrispondente (prove *in itinere*). Le prove di verifica effettuate *in itinere* sono inserite nel monte ore delle attività formative; le modalità di svolgimento sono comunicate agli studenti all'inizio del corso.

Articolo 8

Prova finale

1. La prova finale per il conseguimento del titolo di studio consiste nella discussione di una tesi scritta con caratteristiche di originalità, elaborata sotto la guida di un relatore e di un correlatore e che preveda un impegno di ricerca adeguato alla quantità di crediti formativi richiesti.

2. La tesi deve vertere sui contenuti propri di una delle attività formative sostenute e il cui settore sia incluso nell'ordinamento didattico del Corso di Laurea Magistrale nelle tipologie b) e c).

3. La tesi deve essere redatta in italiano oppure – previo accordo con il relatore – può essere anche redatta in lingua inglese e, in tal caso, dovrà contenere un sommario redatto in lingua italiana. La discussione della tesi avviene in italiano, davanti a una commissione costituita ai sensi dell'art. 21 del Regolamento Didattico di Ateneo.

4. Ai fini dell'assegnazione della disciplina oggetto della prova di verifica finale e del docente relatore, lo studente presenta, secondo modalità e tempi previsti dal CdLM e opportunamente pubblicizzati, la domanda di assegnazione della prova finale una volta acquisiti non meno di 60 crediti formativi. La richiesta di assegnazione dell'argomento oggetto della prova di verifica finale deve essere inoltrata dallo studente al docente relatore non prima di avere acquisito 60 crediti formativi, attraverso il sistema GOMP. La richiesta di assegnazione tesi deve essere approvata dal docente relatore non meno di cinque mesi prima della discussione dell'elaborato stesso.

5. L'accesso alla sessione di laurea sarà consentito previa approvazione da parte del relatore designato, secondo le modalità e i tempi disposti dalla Segreteria didattica.

6. La valutazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio è espressa in centodecimi. In aggiunta al punteggio massimo di 110 può essere attribuita all'unanimità la lode.

7. La commissione perviene alla valutazione conclusiva, tenendo conto, oltre che della qualità del lavoro presentato alla discussione e della sua esposizione, anche dell'intera carriera dello studente all'interno del Corso di Studio, dei tempi e delle modalità di acquisizione dei crediti formativi universitari, delle valutazioni del profitto relative alle attività formative precedenti. In ogni caso la differenza fra la valutazione finale e la media riportata nelle valutazioni del profitto, calcolata come al comma successivo ed arrotondata, espressa in centodecimi, non potrà essere maggiore di 10 (con l'aggiunta di 2/110 riservati a studenti che abbiano svolto un periodo di studio o tirocinio all'estero con profitto, per un totale di 12/110).

8. La partecipazione alle sedute di Laurea rappresenta un obbligo didattico dei docenti. In relazione alle esigenze di regolare costituzione delle Commissioni di Laurea, l'inserimento dei docenti nelle Commissioni stesse può avvenire anche quando non si è relatori o correlatori di tesi.

9. L'accettazione del ruolo di relatore da parte dei docenti è una responsabilità accademica correlata

con la titolarità degli insegnamenti.

Articolo 9

Trasferimenti in ingresso, passaggi di corso, abbreviazioni di corso. Riconoscimento dei crediti formativi universitari precedentemente acquisiti

1. Le pratiche di trasferimento in ingresso, passaggio di corso, abbreviazione di corso, riconoscimento dei crediti formativi universitari precedentemente acquisiti sono trattate in ottemperanza alle disposizioni del Regolamento d'Ateneo articolo 11, comma 5 e alle linee guida per il riconoscimento dei CFU approvate dal Senato Accademico del 12. 4. 2017.
2. In caso di trasferimento in ingresso, passaggio di corso, abbreviazione di corso o riconoscimento di crediti formativi universitari precedentemente acquisiti, il riconoscimento di eventuali crediti formativi precedentemente acquisiti ai fini dell'immatricolazione o dell'iscrizione al Corso di Studio è deliberato dal Consiglio del Corso di Studio ed è subordinato, nel rispetto della normativa vigente e delle convenzioni e/o degli accordi internazionali, alla verifica della coerenza degli stessi con gli obiettivi formativi e professionali di quest'ultimo. Il riconoscimento è effettuato fino a concorrenza dei crediti formativi universitari previsti dall'ordinamento didattico del Corso di Studio, nel rispetto dei relativi ambiti scientifico disciplinari e della tipologia delle attività formative. Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, permangano crediti non utilizzati, il Consiglio di Corso di Studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.
3. Il riconoscimento totale o parziale dei crediti formativi acquisiti in altro Corso di studio dell'Ateneo o di altre Università, anche straniere, è subordinato al superamento di esami o altre prove di verifica integrative qualora il Consiglio di Corso di Studio ravvisi l'obsolescenza o l'incongruenza dei contenuti culturali degli insegnamenti o delle altre attività formative a cui essi si riferiscono. In tali casi il Consiglio di Corso di Studi convalida i crediti formativi acquisiti con una prova integrativa; se la relativa attività didattica prevede una votazione, quella precedentemente conseguita potrà essere convalidata oppure modificata, su proposta della commissione d'esame della prova integrativa.
4. È possibile il riconoscimento di attività formative universitarie non direttamente riferibili ai settori scientifico-disciplinari presenti nell'Ordinamento del Corso di Studio. In tal caso l'attività formativa può essere riconosciuta dal Consiglio del Corso di Studio come attività "a scelta libera" da inserire nel curriculum dello studente.
5. Possono essere riconosciuti, totalmente o parzialmente, i crediti relativi a conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia o di altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso. Il numero di crediti riconoscibili non può essere superiore a 12 (dodici) crediti e ricomprende sia le conoscenze e le abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia (Nota 1063 del 29/04/2011), sia le altre conoscenze e abilità maturate in attività di livello post-secondario.
6. Nel caso in cui lo studente trasferito sia proveniente da corsi di studio triennali appartenenti alla medesima classe, la quota di crediti formativi relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati. Nel caso in cui il corso di provenienza sia svolto in modalità a distanza, le quote minime di cui sopra sono riconosciute solo se il corso di provenienza risulta accreditato ai sensi del regolamento Ministeriale di cui all'art. 2 comma 148 del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge 24 novembre 2006 n. 286.
7. Il Consiglio del Corso di Studio in seguito all'ammontare dei crediti formativi riconoscibili delibera l'abbreviazione del corso di studio, in particolare l'iscrizione avverrà:
 - al primo anno nel caso di riconoscimento di un numero di crediti formativi inferiore a 42;
 - al secondo anno nel caso di riconoscimento di un numero di

crediti formativi superiore o uguale a 42.

8. Allo studente possono essere riconosciuti anche crediti formativi relativi ad insegnamenti/moduli collocati in anni successivi a quello a cui è stato iscritto.

Articolo10 **Servizi agli Studenti**

1. Orientamento e Tutorato

Il Consiglio del Corso di Studio organizza attività di tutorato e orientamento, in accordo ed in collegamento con il Centro di servizio di Ateneo appositamente predisposto (C.U.Ori.), finalizzate a prevenire la dispersione e il ritardo negli studi e a promuovere una proficua partecipazione attiva alla vita universitaria.

Le attività di orientamento sono organizzate annualmente dal Consiglio del Corso di Studio, in accordo con il C.U.Ori. (Centro Universitario per l'Orientamento). In sinergia con il C.U.Ori., in particolare, vengono coordinate le attività di tutorato svolte tramite gli Sportelli di Orientamento e Tutorato (SOT) e i Piani di Orientamento e Tutorato (POT), volti da un lato alla consapevole scelta dei corsi di studio, con particolare riferimento agli studenti degli ultimi due anni di corso della Scuola Secondaria di Secondo Grado, dall'altro alla riduzione dei tassi di abbandono e del ritardo nel percorso.

Il Consiglio del Corso di Studio propone annualmente la designazione dei docenti tutor.

Sono comunque responsabili di attività di tutorato tutti i professori e i ricercatori afferenti al Corso di Studio.

2. Mobilità degli studenti e opportunità all'estero

Al fine di rafforzare la dimensione europea dell'istruzione superiore, migliorandone la qualità e incoraggiando la cooperazione transnazionale tra università, l'Università di Cassino promuove e sostiene la mobilità degli studenti in tutto il territorio dell'Unione e oltre. Il Corso di Studio, in conformità alle norme previste dall'articolo 30 del Regolamento d'Ateneo, incentiva gli studenti a partecipare alle attività di mobilità internazionale, che prevedono periodi di studio e/o tirocinio presso Atenei convenzionati o presso imprese pubbliche e private con sede all'estero, tramite i programmi e le altre opportunità disponibili, tra cui: Erasmus+, Erasmus+ Blended Intensive Programme (BIP), Erasmus+ per attività di Traineeship e all'interno dell'alleanza EUT+. Gli studenti possono candidarsi a partecipare alle attività di mobilità internazionale secondo le modalità previste dai bandi di Ateneo pubblicati sull'apposito sito. È nominato dal Consiglio di Corso di Studio uno specifico docente con funzione di tutor, il quale, congiuntamente al Centro Rapporti Internazionali dell'Ateneo, ha il compito di supportare sia gli studenti del Cds in uscita (*outgoing*) sia quelli in entrata (*incoming* – provenienti da atenei esteri), nel disbrigo delle pratiche correlate all'esperienza di internazionalizzazione, tra cui, in particolare, la stipula del *Learning Agreement*.

3. Tirocini curriculari e placement

Il Tirocinio è un'attività obbligatoria del percorso formativo. Il tirocinio costituisce parte integrante del percorso formativo del Corso di Studio e consiste in un'esperienza di inserimento lavorativo o di ricerca supervisionata, da espletarsi presso aziende, imprese, studi professionali, enti pubblici e privati, in forza di convenzione promossa dal Consiglio di Corso, dalle altre strutture del Dipartimento o dell'Ateneo, dai singoli docenti o dagli studenti, nella fase di richiesta del tirocinio. Le attività di tirocinio possono altresì essere programmate dal Dipartimento mediante convenzioni generali, ovvero essere svolte presso strutture dell'Ateneo. Il tirocinio costituisce lo strumento attraverso il quale lo studente è posto in condizione di osservare e comprendere le logiche del mondo lavorativo, applicando a realtà operative le competenze e le conoscenze apprese nel proprio percorso formativo.

L'attività di tirocinio è supervisionata e valutata da un tutor designato dalla struttura ospitante e da un tutor accademico, strutturato o a contratto. Il tutor accademico provvederà (di concerto con il

tutor aziendale) a concordare con lo studente il progetto formativo ed a vigilare sul suo corretto e proficuo svolgimento. I progetti formativi sono sottoscritti dallo studente, dal tutor accademico, dal presidente del Corso di Laurea e dall'ente ospitante prima dell'inizio del periodo di tirocinio, nonché protocollati in entrata e in uscita dall'Ufficio Tirocinio (a seguito di *nulla osta* rilasciato da apposita Commissione nominata dal Cds).

La durata minima del tirocinio è pari al numero di crediti previsti dal PAF moltiplicato per 25 ore ripartite in un periodo minimo di un mese e massimo di sei mesi. La frequenza alle attività previste dal progetto formativo, nei modi e nei tempi concordati con la struttura ospitante, è obbligatoria e deve essere certificata dall'azienda/ente ospitante.

Il Consiglio di Corso di Studio stabilisce per ogni anno accademico le modalità organizzative dei tirocini.

Le informazioni relative alle attività di tirocinio sono reperibili sulla pagina dedicata del Corso di Studio.

Articolo 11

Procedure di autovalutazione e Assicurazione della Qualità

La politica di Assicurazione Qualità (AQ) del CdS risponde al Sistema di Assicurazione della Qualità dell'Ateneo, in coordinamento con il Presidio di Qualità (PQA) e il Dipartimento di afferenza del CdS tenuto conto delle indicazioni del Nucleo di Valutazione (NdV). Il sistema di assicurazione della qualità mira a garantire il miglioramento continuo dell'offerta didattica di primo e secondo livello e dei servizi offerti agli studenti ad essa connessi.

Il Corso di Studio attua forme di monitoraggio della qualità delle proprie attività nel quadro delle procedure di Assicurazione della Qualità previste dall'articolo 23 del Regolamento Didattico di Ateneo.

Quanto alla valutazione della didattica il Corso di Studio si avvale della somministrazione di questionari predisposti dal Nucleo Interno di Valutazione dell'Ateneo sulla base della normativa vigente a livello nazionale. I suddetti questionari vengono somministrati secondo regole definite dal Nucleo Interno di Valutazione e deliberate dal Senato Accademico.

Al fine di monitorare l'efficacia delle attività formative, dei servizi e la congruità delle infrastrutture nel rispetto di quanto previsto dal sistema AVA 3, il Corso di Laurea si avvale di un Gruppo per l'Assicurazione della Qualità nominato dal Consiglio di Corso di Studi e di un Gruppo di Riesame, che fanno riferimento a quanto propone, indica e promuove il Presidio di Qualità di Ateneo.

Per valutare le procedure in atto riguardo alla programmazione e la gestione delle attività didattiche il Corso di Studio fa inoltre riferimento al parere della Commissione Paritetica Docenti-Studenti del Dipartimento di Scienze Umane, Sociali e della Salute, secondo quanto previsto dall'articolo 24 del Regolamento Didattico di Ateneo.

Il Presidente del Consiglio di Corso di Studio funge da tramite tra il Consiglio di Corso di Studio, il Gruppo per l'Assicurazione della Qualità e il Gruppo di Riesame e ha inoltre, ha la responsabilità di:

- a) compilare la SUA-CdS;
- b) mantenere evidenza documentale nei verbali del CCS delle attività di monitoraggio, riesame e assicurazione della qualità in uno specifico punto all'ordine del giorno delle sedute;
- c) rendere disponibili i verbali del CCS agli altri Organi di Ateneo (NdV, SA, PQA, CPDS, *etc.*), qualora ne facciano motivata richiesta;
- d) relazionare al CdD in merito alle "Attività di monitoraggio, riesame e assicurazione della qualità" svolte dal CCS;
- e) predisporre, con il supporto del Gruppo AQ, la documentazione richiesta in occasione della visita di accreditamento ministeriale o dell'audizione del CdS da parte del NdV o di un Organo di Governo dell'Ateneo.

Il Consiglio di Corso di Studio ha la responsabilità di:

- a) pianificare incontri di consultazione con le parti sociali;
- b) indirizzare il lavoro del Gruppo di Riesame;
- c) approvare la Scheda di Monitoraggio Annuale e il Rapporto di Riesame Ciclico e trasmettere questi documenti al CdD;
- d) pianificare e portare avanti le azioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi inseriti nel Rapporto di Riesame Ciclico, stabilendo tempi, modalità di esecuzione e responsabilità;
- e) pianificare azioni migliorative in risposta a situazioni di criticità emerse nella Scheda di Monitoraggio Annuale, stabilendo tempi, modalità di esecuzione e responsabilità;
- f) pianificare azioni migliorative in risposta alle indicazioni e ai suggerimenti forniti dal NdV, dalla CPDS, dal Gruppo AQ e dalle parti sociali, stabilendo tempi, modalità di esecuzione e responsabilità.

Il Gruppo AQ del Consiglio di Corso di Studio ha la responsabilità di:

- a) coadiuvare il Presidente nell'attuazione delle politiche per l'assicurazione della qualità definite dal Consiglio di Corso di Studio e nella stesura della SUA-CdS;
- b) monitorare il perseguimento degli obiettivi e lo stato di avanzamento delle attività definite dal Consiglio di Corso di Studio;
- c) monitorare le opinioni degli studenti, dei laureati e dei docenti attraverso l'analisi dei questionari e produce un documento di analisi dei risultati;
- d) monitorare il cruscotto degli indicatori fornito dall'ANVUR;
- e) supportare il Presidente nel predisporre la documentazione richiesta in occasione della visita di accreditamento periodico dell'ANVUR;
- f) analizzare la relazione annuale della CPDS e del NdV, vigilando affinché il CdS prenda in esame i suggerimenti e le raccomandazioni qui riportate.

Il Responsabile del Gruppo AQ relaziona al CCS in merito alle attività e alle riunioni svolte, in modo da mantenerne evidenza documentale all'interno dei verbali del CCS nel punto all'ordine del giorno dedicato alle attività di monitoraggio, riesame e assicurazione della qualità.

Il Gruppo di Riesame del Consiglio di Corso di Studio redige la Scheda di Monitoraggio Annuale e il Rapporto di Riesame Ciclico. Il Responsabile del Gruppo di Riesame relaziona al CCS in merito alle attività e alle riunioni svolte, in modo da mantenerne evidenza documentale all'interno dei verbali del CCS nel punto all'ordine del giorno dedicato alle attività di monitoraggio, riesame e assicurazione della qualità.

Il Corso di Studio, in linea con i requisiti del sistema AVA 3 e con l'impegno al miglioramento continuo della qualità della formazione, organizza uno Sportello Segnalazioni e Reclami, strutturato secondo le modalità indicate nel relativo Allegato.

Articolo 12

Forme di pubblicità e trasparenza

Il Consiglio del Corso di Studio, nel rispetto di quanto disciplinato dal D.M. 31 ottobre 2007, n. 544 sulla definizione dei requisiti dei corsi di studio afferenti alle classi ridefinite con i DD. MM. 16 marzo 2007, con particolare riguardo ai requisiti di trasparenza, rende disponibile qualsiasi informazione riguardante le caratteristiche del Corso di Studio e la programmazione e gestione delle relative attività didattiche, con pubblicazione sul sito web dello stesso Corso di Studio, per una esaustiva conoscenza da parte degli studenti e di tutti i soggetti interessati.

Articolo 13

Modifiche al regolamento e Norme transitorie e finali

1. Il presente regolamento è deliberato e modificato dal Consiglio del Corso di Studio e dal Consiglio di Dipartimento ed è emanato dal Rettore, previa approvazione del Senato Accademico. Il Consiglio del Corso di Studio assicura revisioni periodiche del presente regolamento didattico.
2. Le modifiche di cui al precedente comma hanno validità dall'inizio dell'anno accademico successivo alla data di emanazione.

ALLEGATI

Allegato 1) DIDATTICA PROGRAMMATA/PIANO DEGLI STUDI

Allegato 2) DIDATTICA EROGATA/INSEGNAMENTI ATTIVI

Allegato 3) DOCENTI DI RIFERIMENTO E DOCENTI TUTOR

**Allegato 4) GRUPPO ASSICURAZIONE QUALITÀ E ALTRI GRUPPI PREVISTI DA
AVA3**